

REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE
NONCHÉ PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE

INDICE

PREMESSA

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Art. 2 (Profili organizzativi)

Art. 3 (Procedure di selezione del contraente)

Art. 4 (Valore degli affidamenti)

Art. 5 (Operatori economici ammessi)

Art. 6 (Requisiti generali di partecipazione)

Art. 7 (Requisiti speciali di qualificazione)

Art. 8 (Verifica del possesso dei requisiti)

Art. 9 (Garanzie definitive)

Art. 10 (Proroga contrattuale e proroga tecnica)

Art. 11 (Accordi quadro)

TITOLO II - AFFIDAMENTI DI VALORE INFERIORE AD EURO 140.000

Art. 12 (Affidamenti di importo fino a 5.000 euro)

Art. 13 (Affidamenti di importo compreso tra euro 5.001 ed euro 20.000)

Art. 14 (Affidamenti di importo compreso tra euro 20.001 ed euro 140.000)

Art. 15 (Principio di rotazione negli affidamenti diretti)

TITOLO III - AFFIDAMENTI DI VALORE SUPERIORE AD EURO 140.000

CAPO I - ISTITUTI APPLICABILI ALLE PROCEDURE NEGOZiate

Art. 16 (Garanzia provvisoria)

Art. 17 (Criteri di aggiudicazione)

Art. 18 (Indagine di mercato)

Art. 19 (Commissione giudicatrice e valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

Art. 20 (Soccorso istruttorio)

Art. 21 (Cause di esclusione)

Art. 22 (Estensione alle procedure aperte o ristrette)

CAPO II – FASI DELLA PROCEDURA

Art. 23 (Fase I. Delibera a contrarre)

Art. 24 (Fase II. Individuazione degli operatori economici da invitare)

Art. 25 (Fase III. Presentazione delle offerte)

Art. 26 (Fase IV. Aggiudicazione)

Art. 27 (Fase V. Stipulazione del contratto)

Art. 28 (Affidamenti in deroga)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 29 (Garanzia in fase di esecuzione per appalti di lavori)

Art. 30 (Subappalto)

Art. 31 (Soggezione dell'appaltatore a procedure concorsuali)

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 (Istruzioni per il personale addetto all'acquisizione di beni, servizi e forniture)

Art. 33 (Norme finali)

PREMESSA

Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. è una “impresa pubblica” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 36/2023, nonché ai sensi dell’art. 7, comma 4 della Direttiva n. 2014/23/UE. Per costante giurisprudenza – confermata anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 – le imprese pubbliche sono soggette alle norme sull’evidenza pubblica *«solo al ricorrere di due concorrenti presupposti: quando esso opera nei settori speciali; quando oggetto dell'affidamento siano attività strumentali a quella svolta nei settori speciali»* (Cons. Stato, V, 29.1.2018, n. 590; quindi, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, Cons. Stato, Sez. V, 12.7.2023, n. 6817 e TAR Calabria 9.4.2024, n. 273); per gli appalti “estranei” ai settori speciali – per come ora disciplinati dal Libro III del D.Lgs. 36/2023 – non si determina alcuna riespansione della disciplina dettata per i settori ordinari, ma la sottrazione della procedura ad entrambe le direttive europee (2004/17/CE e 2004/18/CE) e la riconduzione della scelta del contraente alle ordinarie regole di diritto comune (Cons. Stato, Sez. V, 30.12.2019, n. 8905); in definitiva, *«le imprese pubbliche sono enti aggiudicatori nei settori speciali (art. 2 della Direttiva 2004/17/CE), ma non rientrano tra le amministrazioni aggiudicatrici nei settori ordinari»* (Cons. Stato, Sez. V, 25.8.2021, n. 6043). Terrecablate, sulla base delle licenze attualmente attive, svolge attività di “fornitura al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica, nonché realizzazione e gestione di strutture ricettive o strutture portanti di reti di comunicazione elettronica”; si tratta di attività non rientranti nei c.d. “settori speciali”, per come attualmente disciplinati dagli artt. 146-152 del D.Lgs. 36/2023 (gas ed energia termica, elettricità, acqua, trasporti, porti e aeroporti, servizi postali, estrazione gas carbone e altri combustili fossili) e che, in ogni caso, vengono svolte in regime di concorrenza su mercati liberamente accessibili. Pertanto Terrecablate non è soggetta alla normativa sull’evidenza pubblica. Nondimeno, quando provvede all’affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, Terrecablate Reti e Servizi procede all’individuazione del contraente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento i contratti passivi, ovvero quelli che determinano a carico di Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. (d'ora in poi anche "la Società") un esborso economico, sotto forma di corrispettivo per l'acquisizione di beni, servizi e forniture, comunque denominati, ivi compresi i contratti d'opera intellettuale, le consulenze, le collaborazioni e le altre forme di lavoro autonomo che si concretino in prestazioni di tipo intellettuale o professionale, a prescindere dalla natura durevole o meno del rapporto.

Art. 2

(Profili organizzativi)

1. I soggetti che intervengono nella formazione dell'attività contrattuale della Società sono i seguenti:

- l'Amministratore Unico;
- il Direttore Generale;
- il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione;
- i titolari dei centri di responsabilità interni individuati nell'organigramma della Società (di seguito, per comodità, "Responsabili di Area").
- il Responsabile del procedimento.

Art. 3

(Procedure di selezione del contraente)

1. La Società, laddove non provveda direttamente attraverso i propri mezzi e la propria organizzazione, affida esternamente l'esecuzione di lavori, servizi e forniture utilizzando le procedure di seguito elencate:

- A. per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000, la Società procede ad affidamento diretto secondo le procedure previste dal Titolo II;
- B. per l'acquisizione lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 140.000, la Società individua il contraente mediante procedura negoziata senza bando, secondo quanto previsto dalle norme del Titolo III.

2. La Società ha sempre la facoltà di procedere all'affidamento di contratti mediante procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione, secondo quanto previsto dagli artt. 71, 72 e 73 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 4

(Valore degli affidamenti)

1. Il calcolo del valore stimato del contratto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi comprese le eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Art. 5

(Operatori economici ammessi)

1. Possono divenire affidatari di contratti da parte della Società i seguenti operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2. La disciplina dei requisiti di partecipazione e di qualificazione di consorzi e RTI è determinata mediante rinvio esterno alle norme del Codice degli Appalti vigenti al tempo dell'apertura della procedura di affidamento.

3. Per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria gli operatori economici ammessi sono quelli previsti dall'art. 66 del D.Lgs. 36/2023, i quali devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

Art. 6

(Requisiti generali di partecipazione)

1. Ai fini dell'affidamento dei contratti, ad eccezione di quelli di importo inferiore ad euro 5.000, la Società richiede agli operatori economici concorrenti ovvero al contraente (in caso di affidamento diretto) di attestare, mediante autodichiarazione ex DPR 445/2000:

- che il titolare e il direttore tecnico dell'impresa individuale, il legale rappresentante e il direttore tecnico della società o il libero professionista non ha riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- Che nei confronti del titolare e del direttore tecnico dell'impresa individuale, del legale rappresentante e del direttore tecnico della società o il libero professionista non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011;
 - Che l'operatore economico è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
 - Che l'operatore economico non è soggetto a procedure concorsuali comunque denominate.
 - Che l'operatore economico non è destinatario di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ex articolo 14, D.Lgs. 81/2008;
 - Che l'operatore economico non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile.
2. Le norme del Titolo II individuano le procedure per le quali non occorre richiedere all'affidatario il possesso dei requisiti generali.

Art. 7

(Requisiti speciali di qualificazione)

1. Sono requisiti speciali di qualificazione:
 - l'idoneità professionale;
 - la capacità economica e finanziaria;
 - la capacità tecnica e professionale.
2. L'idoneità professionale risulta dall'iscrizione dell'operatore economico al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. o ad altro albo, ove previsto, capace di comprovare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.

3. Ai fini della capacità economico-finanziaria, la Società può richiedere agli operatori economici, alternativamente, di possedere: *i)* un fatturato globale minimo annuo (IVA esclusa) riferito a ciascuno degli ultimi "n." esercizi finanziari disponibili (da uno a tre); *ii)* un fatturato globale medio annuo (IVA esclusa) riferito agli ultimi n. esercizi finanziari disponibili (da uno a tre); *iii)* un fatturato specifico minimo annuo (IVA esclusa) nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. esercizi finanziari disponibili (da uno a tre); *iv)* un fatturato specifico medio annuo (IVA esclusa) nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. esercizi finanziari disponibili (da uno a tre).
4. Per quanto riguarda la capacità tecnico-professionale, la Società richiede agli operatori economici, anche in via cumulativa: *i)* l'esecuzione negli ultimi tre anni di lavori/servizi/forniture analoghi a quello oggetto del contratto da aggiudicare; *ii)* la presenza nell'organico dell'operatore economico di tecnici o organismi tecnici in possesso di particolare qualifiche; *iii)* il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015; *iv)* un elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento secondo le caratteristiche indicate nella lettera di invito; *v)* il possesso di una valutazione di conformità del prodotto/servizio da acquisire rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065; *vi)* il superamento con esito positivo di verifiche da parte della Società o di un organismo da essa incaricato sulle capacità di produzione del fornitore e/o sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e se necessario sugli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone il concorrente, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità; *vii)* il possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.
5. Non è ammesso l'avvalimento, per cui gli operatori economici che contraggono direttamente con Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. o che intendono partecipare alle procedure negoziate indette dalla Società devono possedere in proprio i requisiti speciali richiesti. È fatto salvo il cumulo dei requisiti per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
6. Le norme del Titolo II individuano le procedure per le quali non occorre richiedere all'affidatario il possesso dei requisiti speciali.

Art. 8

(Verifica del possesso dei requisiti)

1. Ai fini della verifica del possesso effettivo dei requisiti autodichiarati da parte del concorrente o del contraente (in caso di affidamento diretto), si osservano le seguenti disposizioni:

- a) per quanto riguarda il possesso dei requisiti generali, gli organi della procedura (Responsabile del procedimento, Commissione di gara o Commissione giudicatrice) chiederanno al concorrente l'esibizione del DURC, del certificato del casellario giudiziale e del certificato carichi pendenti, e procederanno altresì ad estrarre apposita visura camerale, anche per verificare l'esistenza di eventuali procedure concorsuali; è fatta salva la possibilità di accedere alla piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e alle banche dati delle pubbliche amministrazioni.
- b) La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:
 - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- c) La comprova dei requisiti di capacità tecnica può essere data mediante:
 - la produzione di un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti;
 - la produzione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
 - l'esibizione dei titoli di studio e/o del curriculum professionale dei tecnici o degli organismi tecnici che lavorano alle dipendenze dell'operatore economico;
 - una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;
 - qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, la comprova è costituita da una verifica eseguita dalla Società committente o, per suo conto, da altro incaricato;
 - l'esibizione del certificato di conformità del sistema di gestione rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1;

- negli appalti di forniture, la comprova può essere data con la produzione di campioni, descrizioni o fotografie, ovvero con la produzione di certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme;
- laddove si tratti di un appalto di lavori, i requisiti di capacità tecnico/professionale possono essere comprovati dall’attestato di qualificazione SOA corrispondente alla categoria (o alle categorie) di opere da eseguire;
- per gli appalti di servizi, la Società potrà richiedere al concorrente di rilasciare copia delle certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015.

Art. 9

(Garanzie definitive)

1. La garanzia definitiva è prestata in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, di valore pari almeno al 10 per cento dell’importo contrattuale.
2. La garanzia definitiva è sempre richiesta nelle procedure di cui al Titolo III del presente Regolamento. Negli affidamenti diretti di importo superiore ad euro 5.000 di cui al Titolo II è facoltà della Società richiedere al contraente la prestazione della garanzia definitiva.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione da parte della Società della cauzione provvisoria eventualmente presentata in sede di offerta. Laddove sia stata formata una graduatoria, il Responsabile del procedimento aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La fideiussione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Società committente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
5. La Società ha inoltre diritto di escutere la garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso

di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore.

6. La garanzia fideiussoria definitiva può essere rilasciata a scelta dell'aggiudicatario da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Società committente.

8. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del lavoro o servizio, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.

9. Nel caso di appalti di lavori, la stipulazione del contratto è altresì subordinata al rilascio da parte dell'appaltatore di una polizza con la quale la Società committente venga tenuta indenne dall'eventuale responsabilità civile derivante da danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari almeno al dieci per cento del valore del contratto. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

10. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, le garanzie di cui al presente articolo sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

11. La presente disposizione viene recepita con apposita clausola nel capitolato speciale e nel contratto definitivo.

Art. 10

(Proroga contrattuale, rinnovo e proroga tecnica)

1. È in facoltà della Società inserire negli atti della procedura di affidamento e nel contratto una opzione di proroga contrattuale, indicandone la durata massima, in forza della quale l'aggiudicatario (o il contraente in caso di affidamento diretto) si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.
2. La Società può anche inserire negli atti della procedura una opzione di rinnovo, in forza della quale l'affidatario, a richiesta del Committente, si obbliga a stipulare un nuovo contratto avente ad oggetto le medesime prestazioni già oggetto del precedente affidamento alle medesime condizioni e per la durata del rapporto contrattuale originario.
3. La Società stabilisce l'importo stimato della eventuale proroga contrattuale e dei rinnovi, che contribuisce a determinare il valore dell'affidamento ai sensi dell'art. 4, e ciò ai fini della individuazione della procedura da espletare ai fini dell'individuazione del contraente.
4. Negli atti della procedura e nel contratto è inserita altresì apposita clausola di proroga tecnica, in forza della quale l'affidatario si obbliga a proseguire l'esecuzione del contratto per il tempo necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario.

Art. 11

(Accordi quadro)

1. La Società può concludere accordi quadro di durata non superiore a 4 (quattro) anni.
2. La delibera a contrarre indica il valore stimato del contratto, che rappresenta anche l'importo massimo che potrà essere richiesto all'affidatario nell'arco temporale di riferimento.
3. L'individuazione del contraente (o dei contraenti, in caso di accordo quadro "multioperatore" di cui al successivo comma 5) avviene secondo le procedure previste dal presente Regolamento, in base al valore stimato del contratto.
4. In caso di accordo quadro concluso con un solo operatore economico, il capitolato speciale e lo schema di contratto stabiliscono gli elementi essenziali del rapporto contrattuale (durata, prezzi unitari e caratteristiche dell'opera o del servizio). L'affidamento delle specifiche attività avverrà, di volta in volta, attraverso l'emissione di singoli ordinativi o contratti attuativi, nei quali saranno

stabiliti la prestazione richiesta, il corrispettivo ed il tempo utile per l'ultimazione dell'opera o del servizio.

5. L'accordo quadro può essere anche concluso individuando contemporaneamente più operatori economici (c.d. "multioperatore"); in tal caso è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

- d) senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
- e) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. Il confronto competitivo si basa sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro secondo la seguente procedura:
 - per ogni appalto da aggiudicare la Società consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;
 - la Società fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
 - le offerte sono presentate per iscritto;
 - la Società aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

6. In ogni caso la Società potrà usufruire dell'accordo quadro in essere nella misura e quantità necessarie alle proprie esigenze senza nessun obbligo di esecuzione minima.

TITOLO II

AFFIDAMENTI DI VALORE INFERIORE AD EURO 140.000

Art. 12

(Affidamenti di importo fino a 5.000 euro)

1. Per contratti di valore inferiore o pari ad euro 5.000, i Responsabili di Area, di propria iniziativa o su richiesta dei dipendenti assegnati allo specifico settore organizzativo, procedono all'acquisizione del bene, del servizio o della fornitura scegliendo il contraente senza formalità e nel modo che riterranno più opportuno.
2. Il Responsabile dell'Area, nel procedere all'ordinativo, terrà conto dei limiti di spesa e della residua disponibilità del budget assegnato per la tipologia di acquisto. Tale budget può derivare da quello stabilito annualmente dalla Direzione Generale ed approvato dagli organi amministrativi, oppure da quello associato ad uno specifico progetto approvato ed assegnato dall'Amministratore al Responsabile di Area.
3. Una volta individuato il contraente, il Responsabile dell'Area sottoscriverà l'ordinativo che sarà inviato, dallo stesso Responsabile o da un suo delegato, all'affidatario per accettazione, mettendo sempre in copia anche all'unità di staff "Amministrazione" all'indirizzo di posta elettronica: amministrazione@terrecablate.it, che sarà così messa in condizione di conoscere le operazioni passive disposte dagli uffici.
4. Gli obblighi di pagamento derivanti dagli ordini di acquisto saranno assolti di norma con bonifico a 60 gg. d.f.f.m. In via straordinaria, e limitatamente agli ordinativi di importo inferiore a € 1.000 (euro mille/00) aventi carattere di indifferibilità e urgenza, o per fornitori che non accettino altri tipi di pagamento, nonché per acquisti via web, è previsto l'utilizzo dell'account Paypal aziendale, previa autorizzazione della Direzione Generale che fornirà al Responsabile di Area le credenziali di accesso.
5. Laddove il bene acquisito presenti vizi o difformità, ovvero qualora il servizio non sia conforme agli standard di diligenza professionale richiesti, il Responsabile dell'Area è tenuto ad aprire una posizione di non conformità su DQ.SQ.07, dandone notizia all'Ufficio Amministrazione per gli aspetti contabili e per la contestazione formale dell'inadempimento.
6. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente disposizione gli incarichi di consulenza, quale ne sia l'oggetto, che vengono affidati secondo le procedure descritte agli articoli 12 e 13, in base all'importo del corrispettivo.
7. Per gli acquisti di beni e servizi da parte di fornitori che non hanno la sede operativa in Italia è necessaria la previa autorizzazione della Direzione Generale.

8. Per l'affidamento di contratti sotto la soglia dei 5.000 euro non è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

Art. 13

(Affidamenti di importo compreso tra euro 5.001 ed euro 20.000)

1. Se il valore del contratto è superiore ai 5.000 euro ma inferiore ai 20.000 euro, quale che sia la tipologia del bene o del servizio da acquisire, la decisione di procedere all'affidamento viene assunta in autonomia dal Direttore Generale, il quale individua l'affidatario nel modo che ritiene più opportuno e senza formalità.
2. Dopo aver acquisito il parere favorevole dell'Ufficio Amministrazione ai fini della copertura finanziaria, il Direttore Generale procede alla stipula del contratto, che potrà anche avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere di proposta e accettazione, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
3. Per l'affidamento dei contratti di cui al presente articolo non è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. È facoltà del responsabile del procedimento acquisire dal contraente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 6.

Art. 14

(Affidamenti per importi compresi tra euro 20.001 ed euro 140.000)

1. La decisione di procedere ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi gli incarichi di consulenza, di importo compreso tra euro 20.001 ed euro 140.000 spetta all'Amministratore Unico, il quale procede a tal fine all'adozione di apposita delibera a contrarre, in cui indica:
 - la tipologia del contratto e della prestazione richiesta;
 - la durata dell'affidamento, che, nel caso dell'appalto di lavori, coincide col il termine per l'ultimazione dell'opera;
 - l'importo del contratto, determinato secondo il criterio di cui all'art. 4;
 - la sussistenza della relativa copertura contabile.

Nel caso in cui la Società intenda appaltare l'esecuzione di opere, la delibera a contrarre specifica altresì:

- a) se il contratto ha ad oggetto:
 - la sola esecuzione di lavori sulla base di un progetto esecutivo già predisposto (che, nel qual caso, deve essere allegato alla delibera stessa);

- la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo elaborato dall'appaltatore;
 - la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto preliminare già predisposto dalla Società (che, in tal caso, deve essere allegato alla delibera a contrarre);
- b) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, oppure, parte a corpo e parte a misura;
- c) se è ammesso il subappalto e secondo quale percentuale;
- d) se il contraente è tenuto a prestare la cauzione definitiva.
2. Una volta adottata la delibera a contrarre, l'Amministratore Unico conferisce mandato al Direttore Generale o ad un Responsabile di Area di individuare il contraente. L'incaricato assume la veste di Responsabile del procedimento e predispone tutti gli atti occorrenti alla individuazione del contraente e alla stipulazione del contratto.
3. Il Responsabile del procedimento procede nel modo che ritiene più opportuno e senza formalità alla scelta dell'affidatario, che dovrà essere comunque in possesso dei requisiti generali di partecipazione e dei requisiti speciali di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale, in relazione alla tipologia di attività richiesta.
4. Dopo aver acquisito il parere favorevole dell'Ufficio Amministrazione ai fini della copertura finanziaria, il Responsabile del procedimento sottopone alla firma dell'Amministratore Unico il contratto o la lettera di incarico, unitamente ad una relazione in cui dà conto in maniera succinta:
- a) delle ragioni che hanno reso necessario l'affidamento esterno; b) del possesso da parte del contraente dei requisiti generali e speciali; c) della congruità del corrispettivo richiesto in rapporto alla qualità e alla durata della prestazione.
5. La stipulazione del contratto potrà anche avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere di proposta e accettazione, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
6. Per i contratti di cui al presente articolo non è dovuta la prestazione della garanzia provvisoria; l'Amministratore Unico stabilisce di volta in volta se, ai fini della stipulazione del contratto, occorre il rilascio della cauzione definitiva da parte del contraente.

Art. 15

(Principio di rotazione per gli affidamenti diretti)

1. Gli affidamenti diretti di importo superiore ad euro 20.000 avvengono nel rispetto del principio di rotazione; pertanto, di non sarà possibile affidare direttamente al contraente uscente un nuovo appalto nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore

merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi del precedente affidamento.

2. È consentito derogare al principio di rotazione, dandone adeguata motivazione, nei seguenti casi:

- a) laddove occorra acquisire beni o attrezzature destinati al rinnovo parziale di impianti o all'ampliamento e/o all'adeguamento di quelli esistenti, quando il cambiamento del fornitore obbligherebbe la Società ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche di adeguamento sproporzionate;
- a) qualora si tratti di acquisire prestazioni consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, qualora vi sia difficoltà di reperire alternative con riferimento alla struttura del mercato e comunque dando atto della accurata esecuzione del precedente contratto.

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI VALORE SUPERIORE AD EURO 140.000

CAPO I

ISTITUTI APPLICABILI ALLE PROCEDURE NEGOZiate

Art. 16

(Garanzia provvisoria)

1. Nelle procedure negoziate per affidamenti di importo superiore ad euro 140.000, la Società potrà richiedere ai concorrenti, ai fini dell'ammissione alla selezione, il rilascio di una garanzia provvisoria, per un importo definito in percentuale sul prezzo posto a base di gara, unitamente ad una dichiarazione di impegno da parte di un istituto bancario o assicurativo – anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria – a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva. La richiesta è specificata nella lettera di invito.
2. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario. Sono fatti riconducibili all'affidatario la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione necessaria alla stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.
3. La garanzia provvisoria è costituita da fideiussione bancaria o assicurativa che può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia provvisoria dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito ed avere validità di almeno 180 giorni. Essa viene prodotta unitamente alla Busta n. 1 in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. La garanzia provvisoria deve inoltre prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società committente.

6. Nei confronti dell'aggiudicatario, la garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. Agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

8. È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta; è onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Art. 17

(Criteri di aggiudicazione)

1. Nelle procedure negoziate per affidamenti di importo superiore ad euro 140.000, i criteri di selezione delle offerte sono il prezzo più basso e l'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Il criterio del minor prezzo viene applicato con modalità differenziate a seconda della tipologia di contratto da stipulare; in particolare:

- per i contratti a misura, il minor prezzo è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- per i contratti da stipulare a corpo, il minore prezzo è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
- per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

3. Nelle procedure di affidamento aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte e la stesura della graduatoria è effettuata dalla Commissione giudicatrice secondo quanto previsto dall'art. 19.

4. L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed è valutata sulla base di criteri oggettivi connessi alla tipologia e all'oggetto del contratto, i quali devono essere preventivamente specificati nella lettera di invito. In particolare, la lettera di invito stabilisce:

- a) su un totale pari a 100, il punteggio massimo da assegnare all’offerta economica e quello da attribuire all’offerta tecnica;
- b) le caratteristiche dell’offerta tecnica che saranno oggetto di valutazione (c.d. “elementi o criteri di valutazione”, che potranno a loro volta essere ripartiti in sub-criteri), con l’indicazione dei punteggi assegnati per ciascun criterio o sub-criterio. A titolo meramente esemplificativo, posso costituire criteri di valutazione dell’offerta i seguenti elementi: il prezzo; la qualità; il pregio tecnico; le caratteristiche estetiche e funzionali; le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto; il costo di utilizzazione e manutenzione; la redditività; il servizio di assistenza tecnica successivo alla vendita; la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; l’estensione della garanzia; la reperibilità dei pezzi di ricambio;
- c) i criteri motivazionali e i relativi giudizi sommari tradotti in coefficienti di valutazione da 0 a 1, che i commissari assegneranno ad ognuno dei criteri e/o sub-criteri dell’offerta;
- d) la formula che verrà applicata per l’assegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica;
- e) la formula che verrà applicata per l’assegnazione dei punteggi dell’offerta economica;
- f) la formula che verrà applicata per la determinazione del punteggio finale.

Art. 18

(Indagine di mercato)

1. Ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di importo superiore ad euro 140.000, la Società può fare ricorso a indagini di mercato, svolte secondo la seguente procedura.
2. Il Responsabile del procedimento pubblica sul sito aziendale, sezione Società Trasparente – sottosezione “bandi di gara e contratti”, unitamente alla delibera a contrarre, un “avviso di avvio dell’indagine di mercato”, indicandovi:
 - il valore dell’affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto, per come specificati nella delibera a contrarre, tra cui il termine per il completamento dell’opera o il termine di durata della fornitura o del servizio;
 - i requisiti generali di partecipazione e i requisiti speciali di qualificazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - il criterio di selezione dell’offerta;
 - le modalità per comunicare con la Società.

2. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
3. Gli operatori economici interessati possono trasmettere alla Società richiesta di essere invitati alla procedura selettiva.
4. Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori che ne facciano richiesta alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
5. La Società può invitare alla procedura competitiva anche l'affidatario uscente.

Art. 19

(Commissione giudicatrice e valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

1. La Commissione giudicatrice è deputata alla valutazione tecnico-economica dell'offerta ed opera esclusivamente nell'ambito degli affidamenti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Il Responsabile del procedimento provvede alla nomina della commissione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Essa è formata da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di cinque, che potranno anche non essere dipendenti della Società. Il Responsabile del procedimento vi partecipa assumendone la presidenza.
3. Di ogni seduta di gara, pubblica o riservata, viene redatto apposito verbale che viene conservato agli atti della procedura.
4. La Società ha l'obbligo di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l'ora e il luogo delle sedute di gara, in modo da garantire loro l'effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti.
5. La Commissione giudicatrice, il giorno fissato nella lettera di invito per l'apertura delle buste, in seduta pubblica, procede in ordinata sequenza al compimento delle seguenti operazioni:
 - a) apertura dei plichi, verificandone l'integrità e controllando altresì la correttezza formale del contenuto ed in caso negativo escludendo dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
 - b) apertura ed esame della Busta n. 1 di ciascuna offerta pervenuta, procedendo alla verifica formale del possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle autodichiarazioni da essi presentate, e disponendo l'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso delle attestazioni richieste nella lettera di invito: sono fatti salvi gli effetti del soccorso istruttorio secondo quanto previsto dall'art. 20;
 - c) apertura della Busta n. 2 di ciascuna offerta al solo fine di prendere atto del relativo contenuto.

6. Compite tali attività, la Commissione giudicatrice, in una o più successive sedute riservate, procede alla valutazione delle offerte, applicando i criteri indicati nella lettera di invito.
7. All'esito della valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione si riunisce di nuovo in seduta pubblica dando lettura dei punteggi assegnati. Nella medesima seduta procede all'apertura della Busta n. 3 contenente l'offerta economica e all'attribuzione del punteggio per tale segmento dell'offerta.
8. La Commissione procede quindi alla formazione della graduatoria e sulla base della stessa formula al Responsabile del procedimento la proposta di aggiudicazione. Il responsabile procede alla verifica del possesso dei requisiti autodichiarati secondo quanto previsto dall'art. 8, e, in caso di esito positivo dispone l'aggiudicazione definitiva e comunica all'Amministratore l'esito della procedura.

Art. 20

(Soccorso istruttorio)

1. Sono sanabili tramite soccorso istruttorio l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra carenza formale della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione. A tal fine, il Responsabile del procedimento assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e le attestazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
2. Non sono sanabili mediante soccorso istruttorio:
 - le carenze afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica;
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti generali e speciali, che determina sempre l'esclusione dalla procedura.
3. La mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (quali ad esempio la garanzia provvisoria e l'impegno a prestare la cauzione definitiva), ovvero di talune condizioni di partecipazione (come ad esempio la copia del mandato collettivo speciale del R.T.I.), sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
4. È facoltà della Società invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 21

(Cause di esclusione)

1. Costituiscono causa di esclusione dalla procedura selettiva il mancato possesso da parte del concorrente dei requisiti generali e speciali richiesti.
2. Costituiscono altresì causa di esclusione:
 - la partecipazione in forma individuale dell'impresa che figuri come membro del R.T.I. o del consorzio che sia stato invitato a partecipare;
 - la mancata effettuazione del sopralluogo, laddove richiesto dalla lettera di invito;
 - la mancata produzione della garanzia provvisoria e dell'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, salvi gli effetti del soccorso istruttorio nei limiti previsti dall'art. 16, comma 8.

Art. 22

(Estensione alle procedure aperte o ristrette)

1. Gli istituti disciplinati dal presente capo si applicano anche alle procedure aperte o ristrette eventualmente bandite dalla Società.

CAPO II

FASI DELLA PROCEDURA

Art. 23

(Fase I: delibera a contrarre)

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi gli incarichi di consulenza, di importo superiore ad euro 140.000, l'Amministratore unico procede all'adozione di apposita delibera a contrarre, in cui indica:
 - la tipologia del contratto e della prestazione richiesta;
 - la durata dell'affidamento, che, nel caso dell'appalto di lavori, coincide col il termine per l'ultimazione dell'opera;
 - il criterio di selezione dell'affidatario, scegliendolo tra quelli indicati all'art. 17;
 - la sussistenza della relativa copertura contabile.
2. Nel caso in cui la Società intenda appaltare l'esecuzione di opere, la delibera a contrarre specifica altresì:
 - a) se il contratto ha ad oggetto:

- la sola esecuzione di lavori sulla base di un progetto esecutivo già predisposto (che, nel qual caso, deve essere allegato alla delibera stessa);
 - la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo elaborato dall'appaltatore;
 - la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto preliminare già predisposto dalla Società (che, in tal caso, deve essere allegato alla delibera a contrarre);
- b) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, oppure, parte a corpo e parte a misura;
- c) se è ammesso il subappalto e secondo quale percentuale.
3. Nella delibera a contrarre l'Amministratore Unico nomina il Responsabile del Procedimento, al quale è demandata l'intera gestione della procedura, secondo quanto previsto delle disposizioni che seguono.

Art. 24

(Fase II: individuazione degli operatori economici da invitare)

1. Il Responsabile del procedimento individua gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, utilizzando indifferentemente le manifestazioni di disponibilità pervenute in seguito alla pubblicazione dell'avviso di avvio dell'indagine di mercato di cui all'art. 18, ovvero le risultanze di proprie autonome ricerche, effettuate anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico.
2. Il numero degli operatori economici da invitare varia a seconda del valore dell'affidamento in base alla seguente proporzione:
 - per affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo compreso tra euro 140.001 ed euro 200.000 dovranno essere invitati almeno tre operatori economici;
 - per affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo compreso tra euro 200.001 ed euro 500.000 dovranno essere invitati almeno cinque operatori economici;
 - per affidamenti di lavori, servizi o forniture di valore compreso tra euro 500.001 ed euro 1.000.000 euro dovranno essere invitati almeno otto operatori economici;
 - per affidamenti di lavori, servizi o forniture di valore superiore a 1.000.000 di euro dovranno essere invitati almeno dieci operatori economici.
3. La lettera di invito tiene luogo al disciplinare di gara ed ha la finalità di consentire agli operatori economici invitati di formulare un'offerta consapevole e informata; essa, in coerenza con quanto stabilito nella delibera a contrarre, indica:
 - la tipologia del contratto e della prestazione richiesta;
 - la durata dell'affidamento;

- i requisiti generali di partecipazione e i requisiti speciali di qualificazione richiesti ai fini dell'ammissione alla procedura;
- il criterio di selezione dell'aggiudicatario: laddove il criterio sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito contiene le indicazioni di cui all'art. 17, comma 4;
- la richiesta di garanzie provvisorie ai fini della partecipazione e di cauzioni definitive in capo all'aggiudicatario/contraente;
- l'eventuale esclusione della possibilità di subappaltare i lavori, ovvero la limitazione del subappalto ad una determinata percentuale degli stessi;
- l'eventuale presenza di penali;
- l'eventuale necessità di effettuare un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi;
- il termine per la presentazione delle offerte;
- le modalità di comunicazione con la Società;
- il giorno dell'apertura dei plichi contenenti le offerte;
- l'avvertimento che la Società si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all'affidamento e/o di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C.

Laddove ritenuto necessario in base alla tipologia del contratto e all'oggetto della prestazione, alla lettera di invito sono acclusi il progetto preliminare o definitivo, il capitolato speciale e gli allegati tecnici ritenuti necessari. Sono in ogni caso allegati alla lettera di invito i moduli per la presentazione della domanda di partecipazione, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Art. 25

(Fase III. Presentazione delle offerte)

1. Gli operatori economici selezionati sono tenuti a presentare l'offerta in unico plico inviato a mezzo raccomandata A.R., debitamente sigillato e controfirmato sul lembo di chiusura dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa. Il plico deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all'oggetto della selezione.
2. All'interno del plico dovranno essere inserite tre buste dal seguente contenuto:
 - Busta n. 1: contiene la domanda di partecipazione, la quale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società, dal titolare dell'impresa individuale o da chi ne abbia comunque la rappresentanza in forza di procura generale o speciale che, in tal caso, deve essere prodotta

in copia autentica. Laddove il concorrente sia costituito in R.T.I., la domanda di partecipazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria e dovrà essere corredata dal contratto di mandato collettivo conferito alla capogruppo dalle mandanti in copia autentica. Se il concorrente è un consorzio, esso è tenuto a indicare per quali consorziata il consorzio concorre e la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice. Alla domanda di partecipazione è accluso il documento di identità di colui che agisce in rappresentanza dell'operatore economico. La Busta n. 1 reca inoltre al suo interno le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali indicati nella lettera di invito. Laddove richiesto dalla lettera di invito, la Busta n. 1 contiene anche la ricevuta comprovante il versamento della garanzia provvisoria.

- Busta n. 2: contiene l'offerta tecnica, che deve essere corredata da una relazione tecnica completa e dettagliata, in lingua italiana, dei prodotti e dei servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati nel capitolato tecnico. Anche l'offerta tecnica deve essere sottoscritta legale rappresentante, dal titolare dell'impresa individuale o dal procuratore generale o speciale. Laddove il concorrente sia costituito in R.T.I. o in consorzio, nell'offerta tecnica devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Busta n. 3: contenente l'offerta economica, redatta come di seguito:
 1. indicazione del prezzo complessivo offerto per l'esecuzione dell'appalto, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi.
 2. il conseguente ribasso globale percentuale, da applicare all'importo complessivo posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
 3. stima dei costi relativi alla sicurezza.

Se il criterio di selezione è quello del prezzo più basso il concorrente è tenuto a presentare solo la Busta n. 1 e la Busta n. 3.

5. È in facoltà del Responsabile del procedimento disporre che la presentazione delle offerte avvenga in via telematica a mezzo PEC o tramite upload sul sito aziendale.

6. E' consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine.

Art. 26

(Fase IV. Aggiudicazione)

1. Se il criterio di selezione prescelto è quello del minor prezzo, il Responsabile del procedimento, una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nomina una Commissione di gara

costituita da un massimo di tre componenti, che procede all’apertura dei plichi pervenuti e delle buste n. 1 e 3, nonché all’individuazione del miglior offerente. Delle operazioni è dato conto in apposito verbale conservato agli atti della procedura.

2. Se il criterio di selezione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si osserva il subprocedimento descritto all’art. 19.

3. Il Responsabile del procedimento, una volta individuato l’aggiudicatario, verifica il possesso da parte dello stesso dei requisiti di qualificazione autodichiarati in sede di offerta: si applicano le disposizioni di cui all’art. 8.

4. Se la verifica ha esito positivo, dispone l’aggiudicazione definitiva e comunica all’Amministratore l’esito della procedura.

5. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e non vincola pertanto la Società alla stipula del contratto.

Art. 27

(Fase V. La stipulazione del contratto)

1. La stipulazione del contratto ha luogo per atto pubblico quando la legge o la particolare natura del contratto lo richiedono. Nei restanti casi la stipulazione ha luogo a mezzo di scrittura privata o di scrittura privata autenticata, se ritenuto opportuno in relazione al contenuto dell’atto.

2. Essa è subordinata al rilascio da parte dell’aggiudicatario di idonea garanzia, secondo quanto previsto dall’art. 9 del presente Regolamento.

3. Alla rogazione del contratto stipulato in forma pubblica, nonché all’autentica delle sottoscrizioni nelle scritture private, si provvede nelle forme di legge, prevedendo se necessario la rogazione di un notaio. Il Direttore Generale può procedere all’autenticazione di atti unilaterali d’obbligo qualora promanino dalla stessa Terrecablate.

4. Indipendentemente dalla modalità di stipula adottata, il Responsabile del procedimento svolge l’attività preordinata alla predisposizione e al perfezionamento del contratto e ne cura la conservazione.

Art. 28

(Affidamenti in deroga)

1. Qualora nessun operatore economico abbia risposto alla lettera di invito e/o nessuna offerta appropriata sia stata presentata, l’Amministratore Unico autorizza il Responsabile del procedimento ad individuare il contraente tramite affidamento diretto a seguito di trattativa

privata: l'affidatario così individuato dovrà comunque possedere i requisiti generali e speciali richiesti nell'originaria lettera di invito.

2. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'oggetto del contratto, se presenta un'offerta economica a rialzo, ovvero se l'unico operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'art. 21.

3. Quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, l'Amministratore Unico, dandone adeguata motivazione nella delibera a contrarre, autorizza il Responsabile del procedimento a negoziare a trattativa privata i termini del contratto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 29

(Garanzie in fase di esecuzione per appalti di lavori)

1. Nel caso di appalti di lavori, l'esecutore è obbligato a consegnare alla Società committente, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Società stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nella lettera di invito è stabilito l'importo della somma da assicurare. La presente disposizione viene recepita con apposita clausola nel capitolato speciale e nel contratto definitivo.

Art. 30

(Subappalto)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente Regolamento di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.

2. Il contratto non può essere oggetto di cessione.

3. È in facoltà della Società prevedere nei gli atti di affidamento e nel contratto la possibilità del subappalto, indicandone eventualmente la percentuale massima sull'importo delle opere o dei servizi, in considerazione della tipologia del contratto e della natura della prestazione richiesta. In tal caso il contraente può affidare in subappalto i lavori, i servizi o le forniture previsti nel contratto, previa autorizzazione della Società committente purché:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione;

- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
4. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Società almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica in cui indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
5. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Società per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

Art. 31

(Soggezione dell'appaltatore a procedure concorsuali)

1. Nel caso sottoposizione del contraente a procedura concorsuale, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che la Società committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto e la curatela o il commissario liquidatore siano stati autorizzati alla prosecuzione dell'impresa.
2. Laddove sia stata formata una graduatoria, Terrecablate Reti e Servizi S.r.l., anziché procedere ad una nuova procedura selettiva, ha facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto il completamento dei lavori o del servizio.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 32

(Istruzioni per il personale addetto all'acquisizione di beni, servizi e forniture)

1. Al fine di risolvere problematiche amministrative e gestire in condizioni controllate il ciclo della fatturazione passiva, è stata creata la casella e-mail: fatture@terrecablate.it. Tale casella va comunicata a tutti i fornitori ed inserita direttamente nei contratti o atti equipollenti diretti all'acquisizione di beni o servizi. Nel caso in cui la fattura passiva sia ricevuta direttamente da qualunque dipendente di Terrecablate, su qualsiasi canale, il ricevente è tenuto a sua volta a re-inoltrare la stessa all'indirizzo: fatture@terrecablate.it.

Art. 33 (Norme finali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, cessa di avere effetto ogni disposizione dettata in materia di disciplina di gare, contratti e spese in economia da precedenti atti approvati dagli organi della Società.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative e statutarie.